



COMUNE DI USSASSAI

PROV. OGLIASTRA

Via Nazionale, 120 - CAP 08040 - USSASSAI

CF/P. IVA 00160240917 - TEL. 0782 55710 - FAX 0782 55890



ORDINANZA N° 6 DEL 12/09/2013

SOSPETTO MALATTIA INFETTIVA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) AZIENDA IT100NU001 RAPPRESENTANTE LEGALE SIGRA OLIANAS ASSUNTA

IL SINDACO

• **VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della A.S.L. n.° 4, relativamente al sospetto di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento OVINI presente nell'Azienda identificata col codice n.° 100NU001 ubicata in Località SARRANTZALA, agro di questo Comune, della quale è rappresentante Legale la Sig.ra OLIANAS ASSUNTA nata a Ussassai il 23/09/1938, C.F. LNSSNT38P63L514V e residente a Ussassai in Via San Giovanni n.° 14;
VISTO il D.P.R. N.° 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. N.° 15/58;
VISTO il D.Lg 18/08/2003 n.° 267;
ESAMINATO il D.Lg. 09/07/2003 n.° 225;
VISTO il DAIS N. 48 DEL 16/09/2003;
VISTO il D.M. 20/07/1989 N.° 298 ;
VISTE le proposte fatte dal Veterinario ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

ORDINA

- a) Il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'Azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto, se necessario, dell'eventuale ruolo dei vettori;
- d) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'Azienda;
- e) che sia subordinato ad Autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento;
 - 1) di persone, animali di altre specie non sensibili alle malattie e veicoli in provenienza dall'Azienda o ad essa destinati;
 - 2) di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;

- f) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'Azienda stessa;
- g) la distruzione delle carcasse secondo le modalità previste dalle normative vigenti;
- h) che sia effettuate un'indagine epidemiologica;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata alla Sig.ra Olanas Assunta o al conduttore Dell'Azienda entra immediatamente in vigore;
le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a €2.582,28;
Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da €258,23 a € 1.291,14

Dalla Residenza Municipale, li 12/09/2013




IL SINDACO
(Dott. Gian Basilio Deplano)